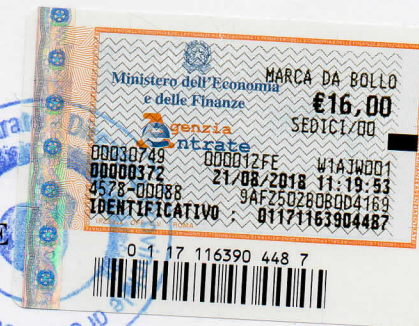


(ALLEGATO A)

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

“LIFE BLSD”



Articolo 1 (*Costituzione e Disciplina legale*)

1. E' costituita l'Associazione denominata “LIFE BLSD”.
2. L'Associazione non ha fini di lucro, è priva di personalità giuridica, ed è disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile e dallo Statuto e le sue norme sono conformi al dettato dell'articolo 148, comma 8, del d.p.r. 917, del 22 dicembre 1986 (Testo unico imposte sui redditi).
3. Il presente Statuto contiene la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

Articolo 2 (*Sede*)

1. L'Associazione ha sede legale in Siracusa in via Don Giuseppe Puglisi, 1.
2. Con delibera del Consiglio Direttivo, l'Associazione può trasferire la sede sociale nel territorio nazionale nonché istituire o sopprimere sedi secondarie e/o succursali, filiali, uffici, agenzie, dipendenze anche in altre località del territorio nazionale.

Articolo 3 (*Durata*)

1. L'Associazione ha durata fino al 31/12/2062.
2. Con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati, l'Associazione può prorogare la durata, prima della scadenza del termine, ai sensi del presente Statuto.

Articolo 4 (*Scopo*)

1. L'Associazione non ha fini di lucro ed opera nel settore della formazione al fine della tutela e della salvaguardia della vita umana e del soddisfacimento di interessi collettivi.
2. L'Associazione ha lo scopo di formare e informare tutti coloro che non appartengono alle professioni sanitarie riconosciute in materia di cultura sanitaria e di assistenza in emergenza.
3. L'Associazione ha lo scopo di formare e informare tutti coloro che manifestano interesse in materia di primo soccorso e rianimazione cardiopolmonare.
4. A tale riguardo l'Associazione condivide le finalità, sostiene le iniziative e si uniforma alle indicazioni scientifiche e organizzative elaborate da IRC-COM e trasfuse nelle linee guida emanate in sintonia con European Resuscitation Council e secondo ILCOR (International Liaison Committee On Resuscitation).

5. Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, di cui al punto 2), l'Associazione si prefigge di:

- a) formare e certificare istruttori ed esecutori non sanitari nell'uso del defibrillatore semiautomatico;
- b) divulgare su tutto il territorio nazionale le linee guida IRC-COM;
- c) partecipare alle attività di verifica e controllo della qualità delle pratiche rianimatorie, al fine di arrivare alla standardizzazione delle procedure, delle modalità di documentazione degli interventi rianimatori e dare un contributo reale al processo di aggiornamento critico delle linee guida;
- d) cooperare con associazioni, organizzazioni e istituzioni ai programmi di addestramento, alla rianimazione, alla defibrillazione e alle prime azioni salvavita secondo le linee guida di IRC-COM;
- e) promuovere e diffondere la formazione di una coscienza pubblica e l'educazione sanitaria per l'ottimizzazione della risposta all'emergenza, sensibilizzando l'attenzione del mondo scientifico, della scuola, del lavoro, dello sport e della comunicazione alla pratica della RCP, alla diffusione dell'uso del defibrillatore e ai problemi connessi all'emergenza sanitaria, anche attraverso corsi di formazione, coerenti con le linee guida condivise da IRC-COM e organizzando convegni scientifici;
- f) creare una brochure informativa che illustri le decisioni dell'Associazione e le attività da essa promosse, destinata ai Soci e a tutti gli interessati;
- g) erogare servizi di amministrazione, di informazione e di salvaguardia e tutela dei diritti della categoria degli istruttori ed esecutori non sanitari inerenti all'uso del defibrillatore semiautomatico in materia di assistenza in emergenza.

6. L'Associazione, per un migliore raggiungimento degli scopi sociali, può stipulare accordi o convenzioni con enti pubblici e privati, gestire altri enti pubblici e privati e svolgere qualunque altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate e utilizzare qualunque strumento giuridico, ivi compreso il contratto di lavoro subordinato, nonché concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, finanziaria e può inoltre assumere interessenze, quote di partecipazione in altre organizzazioni transnazionali, nazionali, regionali, provinciali e comunali e in qualsiasi altro organismo che si prefigga scopi affini a quelli di cui al presente articolo.

Articolo 5 (Patrimonio)

1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) fondo di dotazione, destinato stabilmente al perseguimento dei fini istituzionali;
- a) fondo patrimoniale vincolato, costituito da riserve con vincolo di destinazione;
- b) fondo patrimoniale libero, costituito da riserve liberamente disponibili.

Articolo 6 (Entrate)

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative (tessere) ed ogni altra forma di autofinanziamento da parte degli associati;
- b) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizione di premi;
- c) erogazioni liberali e contributi derivanti da qualsiasi soggetto pubblico o privato, sia in denaro che in natura;
- d) beni, mobili e immobili, lasciti ereditari o legati;
- e) proventi derivanti dall'esercizio delle attività istituzionali, nonché di ogni altra attività ad esse connessa, complementare o accessoria;
- f) proventi derivanti dall'esercizio delle attività commerciali, nonché di ogni altra attività ad esse connessa, complementare o accessoria, comunque finalizzata al raggiungimento dei fini istituzionali;
- g) proventi derivanti dai frutti civili inerenti i beni finanziari o patrimoniali posseduti;
- h) attività di raccolta fondi.

Articolo 7 (Divieto di distribuzione di utili)

1. L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la sua vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 8 (Esercizio Sociale e Bilancio)

- 1. L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
- 2. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio d'esercizio o rendiconto economico e finanziario e deve depositarlo presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea, a disposizione di tutti gli associati che desiderino prenderne visione.
- 3. L'Assemblea ordinaria degli associati, che approva il bilancio d'esercizio o rendiconto economico e finanziario d'esercizio, delibera sulla destinazione degli avanzi di gestione, ad incremento di:
 - a) fondo di dotazione;



- b) fondo patrimoniale vincolato;
- c) fondo patrimoniale libero.

4. L'Associazione assicura ai propri atti e alle proprie deliberazioni i medesimi criteri e le idonee forme di pubblicità e trasparenza del bilancio d'esercizio o rendiconto economico e finanziario d'esercizio.

Articolo 9 (Ammissione degli Associati)

1. Possono presentare domanda di ammissione ad associato dell'Associazione le persone fisiche che ne condividono gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

2. Gli associati dell'Associazione si dividono in tre categorie:

- a) fondatori, che sono coloro che fondano l'associazione;
- b) ordinari, che sono coloro che pagano la quota associativa annuale;
- c) sostenitori, che sono coloro che si distinguono per particolari attività o iniziative a favore dell'Associazione.

3. Le persone fisiche nella domanda di ammissione al Consiglio Direttivo devono indicare:

le proprie generalità e le generalità dei propri figli minori, con sottoscrizione identificata, la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente lo statuto e i regolamenti interni dell'Associazione, nonché a quale categoria di associati intendono appartenere.

4. Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio Direttivo che, in caso di non ammissione, deve motivare il diniego e notificare la delibera all'interessato entro i quindici giorni successivi.

5. L'ammissione si perfeziona con il versamento della quota associativa nella misura e con le modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo in funzione delle attività da svolgere e con il rilascio di una tessera associativa.

Articolo 10 (Diritti e Obblighi degli Associati)

1. La qualità di associato dà diritto di:

- a) partecipare pienamente ed effettivamente alla vita associativa, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa;
- b) votare agli associati maggiorenni, in regola con il pagamento delle quote e dei contributi associativi, per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi e amministrativi;
- c) godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi e amministrativi.

2. La qualità di associato comporta il dovere di:

- a) osservare l'Atto costitutivo, lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali;
- b) corrispondere regolarmente le quote e i contributi associativi;
- c) contribuire al conseguimento degli scopi prefissati.

3. Le quote e i contributi associativi sono destinati al conseguimento delle finalità istituzionali e non possono essere restituiti agli associati receduti o esclusi.

4. Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, non sono rivalutabili, sono indivisibili e non possono essere sottoposti a pegno o vincolo.

Articolo 11 (Scioglimento del rapporto associativo)

1. Lo scioglimento del rapporto associativo può avvenire per recesso, per esclusione e per decesso dell'associato e non comporta il rimborso delle somme a qualunque titolo corrisposte, né alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 12 (Recesso)

1. L'associato può in qualsiasi momento recedere dall'Associazione, comunicandolo per iscritto al Consiglio Direttivo, e diviene efficace trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento.

Articolo 13 (Esclusione)

L'esclusione è pronunciata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata e notificata all'interessato entro i quindici giorni successivi, quando l'associato:

- a) non rispetti le disposizioni dell'Atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti interni e le deliberazioni regolarmente emanate dagli organi sociali;
- b) sia moroso, da oltre sei mesi, nel pagamento delle quote previste e degli ulteriori ed eventuali contributi deliberati e richiesti dal Consiglio Direttivo;
- c) compia atti contrari agli scopi prefissati.

Articolo 14 (Opposizione alle deliberazioni di esclusione o di mancata ammissione)

1. Contro la deliberazione di esclusione o di mancata ammissione, l'interessato può proporre opposizione avanti il Collegio Arbitrale, entro trenta giorni dalla comunicazione.

2. L'opposizione, in ogni caso, non ha effetto sospensivo.



Articolo 15 (Organi)

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) le Assemblee degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente e il Vice-Presidente;
- d) il Tesoriere.

Articolo 16 (Assemblee degli Associati)

1. Le Assemblee, ordinarie e straordinarie, degli associati sono costituite dagli associati maggiorenni iscritti nel libro degli associati da almeno trenta giorni, purché in regola con i versamenti delle quote e dei contributi associativi.

Articolo 17 (Convocazione delle Assemblee degli associati)

1. Le Assemblee degli associati sono convocate mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale, oppure mediante posta elettronica certificata e non, fax, telegramma o altro mezzo ritenuto idoneo, almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenenti l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, almeno ventiquattro ore dopo la prima.

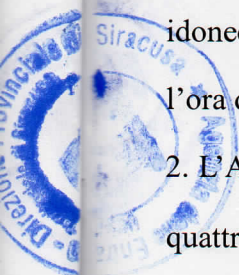
2. L'Assemblea ordinaria degli associati è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio d'esercizio o del rendiconto economico e finanziario.

3. Le Assemblee degli associati possono essere convocate, quando ne fanno richiesta per iscritto con l'indicazione delle materie da trattare, dalla maggioranza dei Consiglieri in carica oppure dal terzo degli associati (dai due terzi degli associati in caso di assemblea straordinaria degli associati).

4. Le Assemblee degli associati sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza e/o impedimento, dal Vice-Presidente o, in caso di assenza e/o impedimento di entrambi, dal consigliere più anziano di età tra i presenti.

5. Le Assemblee degli associati possono tenersi presso la sede sociale o in qualsiasi luogo si ritenga idoneo oppure in audio-videoconferenza a condizione che siano:

- a) presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario che provvederanno alla redazione e sottoscrizione del verbale;
- b) identificati con certezza tutti i soggetti partecipanti e possano intervenire nella discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti.



Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large signature at the top and several initials below it.

Articolo 18 (Costituzione e Deliberazione delle Assemblee degli associati)

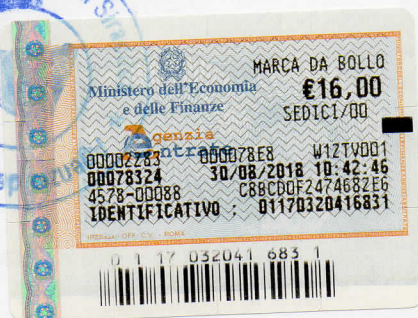
1. In prima convocazione, le Assemblee degli associati sono validamente costituite quando sono presenti o rappresentati la metà più uno degli associati con diritto di voto (associati maggiorenni) e tutti i Consiglieri;
2. In seconda convocazione, le Assemblee degli associati sono validamente costituite quando sono presenti o rappresentati qualsiasi numero di associati.
3. Le Assemblee degli associati deliberano per alzata di mano con il voto favorevole della maggioranza dei voti degli associati presenti, secondo il principio del voto singolo di cui all'art. 2538, comma 2, del codice civile.
4. Le Assemblee degli associati, regolarmente costituite, sono rette dal principio della sovranità e le loro deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti gli associati.
5. Le deliberazioni delle Assemblee degli associati sono raccolte in verbali che, trascritti in apposito libro, sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e sono posti a disposizione di tutti gli associati che intendono prenderne visione.

Articolo 19 (Compiti dell'Assemblea ordinaria degli associati)

1. L'Assemblea ordinaria degli associati delibera su:
 - a) elezione dei componenti, attribuzione dei poteri e responsabilità del Consiglio Direttivo;
 - b) approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
 - c) approvazione dei regolamenti interni, redatti dal Consiglio Direttivo;
 - d) materie riservate alla sua competenza dal presente Statuto, dalla legge, o sottoposti al suo esame, dal Consiglio Direttivo.

Articolo 20 (Compiti dell'Assemblea straordinaria degli associati)

1. L'Assemblea straordinaria degli associati delibera su:
 - a) modifiche dell'atto costitutivo, dello statuto e proroga della durata;
 - b) scioglimento anticipato;
 - c) nomina e determinazione dei poteri dei liquidatori;
 - d) devoluzione del patrimonio sociale residuo;
 - e) materie riservate alla sua competenza dalla legge.



Articolo 21 (Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri, non inferiore a tre e non superiore a cinque, eletti dall'Assemblea ordinaria tra gli associati maggiorenni, secondo il principio di eleggibilità libera degli organi amministrativi.
2. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
3. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vice-Presidente e il Tesoriere.

Articolo 22 (Convocazione e Deliberazione del Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è convocato mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale, oppure mediante posta elettronica certificata e non, fax, telegramma o altro mezzo ritenuto idoneo, almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenenti l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della convocazione.
2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente oppure quando la maggioranza dei Consiglieri in carica ne fa richiesta per iscritto con l'indicazione delle materie da trattare.
3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza e/o impedimento, dal Vice-Presidente o, in caso di assenza e/o impedimento di entrambi, dal consigliere più anziano di età tra i presenti.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi presso la sede sociale o in qualsiasi luogo si ritenga idoneo oppure in audio-videoconferenza a condizione che siano:
 - a) presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario che provvederanno alla redazione e sottoscrizione del verbale;
 - b) identificati con certezza tutti i soggetti partecipanti e possano intervenire nella discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti.
5. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei Consiglieri e delibera col voto favorevole per alzata di mano della maggioranza degli intervenuti.

Articolo 23 (Compiti del Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo delibera su:
 - a) gestione amministrativa ordinaria e straordinaria;
 - b) redazione del bilancio preventivo e consuntivo;
 - c) nomina del Presidente, del Vice-Presidente e del Tesoriere;
 - d) convocazione delle Assemblee degli associati;

- e) esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- f) redazione dei regolamenti interni;
- g) determinazione delle quote e dei contributi associativi;
- h) materie riservate alla sua competenza dal presente Statuto, dalla legge, o sottoposti al suo esame, dall'Assemblea degli associati.

Articolo 24 (Presidente e Vice-Presidente)

1. Il Presidente e il Vice-Presidente sono nominati dal Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente ha rappresentanza legale dell'Associazione, anche in giudizio, e adempie ai compiti conferitigli dall'Assemblea degli associati o dal Consiglio Direttivo in conformità agli scopi sociali;
3. In caso di assenza e/o impedimento del Presidente, i suoi compiti sono svolti dal Vice-Presidente.

Articolo 25 (Tesoriere)

1. Il Tesoriere dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo.
2. Il Tesoriere cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla Presidenza o dal Consiglio Direttivo, dai quali riceve istruzioni per lo svolgimento dei suoi compiti.

Articolo 26 (Clausola arbitrale)

1. Per la risoluzione delle controversie insorte in materia di mancata ammissione ad associato, di recesso, esclusione, e di tutte le altre relative all'interpretazione, applicazione ed esecuzione delle disposizioni contenute nel presente Statuto, nei regolamenti interni o derivanti da deliberazione dell'Assemblea degli associati o del Consiglio Direttivo, gli associati possono proporre opposizione avanti il Collegio Arbitrale, entro trenta giorni dalla notificazione, ed individuano quale foro competente il Tribunale di Ragusa.

Articolo 27 (Scioglimento anticipato)

1. Lo scioglimento anticipato dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria degli associati che nomina uno o più liquidatori, determinandone le competenze e i poteri.
2. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili, il patrimonio residuo deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 28 (Regolamenti interni)

1. Il Consiglio Direttivo può redigere regolamenti interni che devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria degli associati per una articolazione dettagliata delle attività da svolgere e dei servizi da erogare.

Articolo 29 (Disposizioni finali)

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le altre norme di legge in materia.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

